

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

TITOLO II

Capitolo 1

RISERVE DI CAPITALE

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO II - Capitolo 1

RISERVE DI CAPITALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il presente Capitolo disciplina, conformemente alle disposizioni comunitarie, la riserva di conservazione del capitale (*capital conservation buffer*), la riserva di capitale anticiclica (*countercyclical capital buffer*), la riserva per gli enti a rilevanza sistemica globale (*global systemically important institution buffer – G-SII buffer*), la riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (*other systemically important institution buffer – O-SII buffer*) e la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (*systemic risk buffer*).

L'imposizione di riserve di capitale aggiuntive rispetto ai minimi regolamentari ha l'obiettivo di dotare le banche di mezzi patrimoniali di elevata qualità da utilizzare nei momenti di tensione del mercato per prevenire disfunzioni del sistema bancario ed evitare interruzioni nel processo di erogazione del credito, nonché per far fronte ai rischi derivanti dalla rilevanza sistemica a livello globale o nazionale di alcune banche e ad altri rischi di natura macroprudenziale o sistemica (intesi come la possibilità che si verifichi una perturbazione del sistema finanziario di rilevanza tale da avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario stesso e per l'economia reale).

Ciascuna riserva assolve a una funzione specifica; in particolare:

- la riserva di conservazione del capitale è volta a preservare il livello minimo di capitale regolamentare in momenti di mercato avversi attraverso l'accantonamento di risorse patrimoniali di elevata qualità in periodi non caratterizzati da tensioni di mercato. Essa è obbligatoria ed è pari al 2,5% dell'esposizione complessiva al rischio della banca (cfr. Sez. II);
- la riserva di capitale anticiclica ha lo scopo di rafforzare la dotazione patrimoniale del settore bancario nelle fasi di eccessiva crescita del credito; la sua imposizione, infatti, consente di accumulare, durante fasi di surriscaldamento del ciclo del credito, capitale primario di classe 1 che sarà poi destinato ad assorbire le perdite nelle fasi discendenti del ciclo. A differenza della riserva di conservazione del capitale, la riserva di capitale anticiclica è imposta soltanto nei periodi di crescita del credito ed è calcolata secondo i criteri di cui alla Sez. III;
- le riserve di capitale per gli enti a rilevanza sistemica globale (*G-SII buffer*) e per gli altri enti a rilevanza sistemica (*O-SII buffer*) sono volte a imporre requisiti patrimoniali più elevati a

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

quegli intermediari che per la loro rilevanza sistemica, a livello globale o nazionale, pongono rischi per il sistema finanziario più elevati di quelli degli altri intermediari (cfr. Sez. IV);

- la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico ha lo scopo di prevenire e attenuare i rischi macroprudenziali o sistemici non altrimenti coperti con gli strumenti macroprudenziali previsti dal CRR, dalla riserva di capitale anticiclica di cui alla sezione III del presente capitolo e dalle riserve di capitale per le G-SII o per le O-SII disciplinate nelle Sezione IV del presente capitolo. Il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica a tutte le esposizioni o a un sottoinsieme di esposizioni e a tutte le banche o a uno o più sottoinsiemi di banche che presentano profili di rischio simili (cfr. Sez. V).

Le banche che non detengono le riserve di capitale nella misura richiesta sono soggette ai limiti alle distribuzioni; inoltre esse si devono dotare di un piano di conservazione del capitale che indichi le misure che la banca intende adottare per ripristinare, entro un congruo termine, il livello di capitale necessario a mantenere le riserve di capitale secondo la misura richiesta (cfr. Sez. VI).

2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dall'RMVU;
- dall'RQMVU;
- dalle seguenti disposizioni del TUB:
 - art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
 - art. 53-bis, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche o dell'intero sistema bancario per le materie indicate all'art. 53, comma 1;
 - art. 53-ter, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare le misure di cui all'articolo 5 del RMVU e di esercitare i poteri di vigilanza, per finalità macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi;
 - art. 67, co. 1, lett. a), b) e d), e co. 3-bis, il quale prevede che la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, impartisce alla capogruppo con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, alla società di partecipazione finanziaria capogruppo e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili, nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione e l'informativa da rendere al pubblico su queste materie;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 67-ter, comma 1, lett. d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di impartire le disposizioni previste dall'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare che possono essere indirizzati a più gruppi bancari o all'intero sistema bancario; e comma 1-bis, che prevede che per le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista indicate nell'articolo 60, comma 2, lettera b), questi provvedimenti sono assunti dalla Banca d'Italia in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata sul gruppo bancario, congiuntamente con l'autorità competente per la vigilanza dello Stato dell'Unione europea in cui ha sede legale la società finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, se diverso dall'Italia;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per specificare:
 - le metodologie che le autorità competenti o designate devono utilizzare per qualificare un ente o un gruppo di enti guidati da un ente impresa madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE come G-SII nonché delle metodologie per la definizione delle sottocategorie in cui classificare le G-SII e le relative modalità di classificazione sulla base della loro rilevanza sistemica e tenendo conto degli standard internazionali (art. 131, par. 18 CRD);
 - il metodo di identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai sensi della Sez. III (art. 140, par. 7 CRD);

Vengono inoltre in rilievo:

- la CRD (1), in particolare il Tit. VII, Capo 4;
- il CRR (2);
- d.lgs. 18 agosto 2015, n. 136, recante disposizioni in materia di conti annuali e consolidati degli enti creditizi e finanziari;
- il d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 e successive modificazioni recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
- il documento Basilea 3;
- le comunicazioni del *Financial Stability Board* in materia di:
 - “*Policy Measures to Address Systemically Important Financial Institutions*”, del novembre 2011;
 - “*Extending the G-SIFI Framework to domestic systemically important banks*”, dell'aprile 2012;
 - “*Update of group of global systemically important banks (G-SIBs)*”;
- le linee guida emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria in materia di:

(1) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019.

(2) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 e dal Regolamento (UE) n. 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- *“Policy Measures to Address Systemically Important Financial Institutions”*, del novembre 2011;
 - *“Extending the G-SIFI Framework to domestic systemically important banks”*, dell’aprile 2012;
 - *“Update of group of global systemically important banks (G-SIBs)”*;
 - *“Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer”*, del dicembre 2010;
 - *“A framework for dealing with domestic systemically important banks”*, dell’ottobre 2012;
 - *“Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss absorbency requirement”*, del luglio 2013.
- le raccomandazioni del CERS previste ai sensi dell’art. 135, par. 1 e dell’art. 138 CRD in materia rispettivamente di:
- determinazione dei coefficienti anticiclici da parte delle autorità competenti o designate (CERS/2014/1 del 18 giugno 2014);
 - adeguatezza dei coefficienti anticiclici applicabili alle esposizioni verso Stati extracomunitari (CERS/2015/1 dell’11 dicembre 2015);
- gli orientamenti dell’ABE previsti ai sensi dell’art. 131, par. 3 CRD, previa consultazione del CERS, in materia di criteri di individuazione delle O-SII e modalità di applicazione della riserva di capitale per le O-SII (EBA/GL/2014/10);
- gli orientamenti dell’ABE (EBA/GL/2020/13) emanati ai sensi dall’art. 133, par. 6, CRD, previa consultazione del CERS, in materia di criteri di individuazione degli appropriati sottoinsiemi di esposizioni settoriali a cui applicare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico in conformità all’art. 133, par. 5, lett. f), CRD;
- gli orientamenti dell’ABE (EBA/GL/2020/14) in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa, come successivamente emendati dagli orientamenti recanti modifica agli orientamenti EBA/GL/2020/14 (EBA/GL/2023/10).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina, si applicano le seguenti definizioni:

- *“altre banche a rilevanza sistemica (other systemically important institutions – O-SII)”* per le banche e i gruppi bancari individuati ai sensi della Sez. IV, par. 2;
- *“autorità competente di uno Stato extracomunitario”* per l’autorità di uno Stato extracomunitario competente a determinare il coefficiente anticiclico applicabile nello Stato extracomunitario;
- *“autorità designata”* per l’autorità di uno Stato membro diverso dall’Italia designata a determinare il coefficiente anticiclico applicabile in quello Stato;
- *“banca autorizzata a livello nazionale”* per una banca autorizzata nello Stato membro per il quale una particolare autorità designata è responsabile per la determinazione del coefficiente anticiclico;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- “*banche a rilevanza sistemica globale (global systemically important institutions – G-SII)*” per le banche e i gruppi bancari individuati ai sensi della Sez. IV, par. 1;
- “*coefficiente anticiclico interno*” per il coefficiente espresso come percentuale dell’esposizione complessiva al rischio che le banche con esposizioni creditizie rilevanti localizzate in Italia applicano ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca (cfr. Sez. III, par. 2);
- “*coefficiente anticiclico applicabile in uno Stato extracomunitario*” per il coefficiente espresso come percentuale dell’esposizione complessiva al rischio che le banche con esposizioni creditizie rilevanti localizzate in uno Stato extracomunitario applicano ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca (cfr. Sez. III, par. 3 e 4);
- “*coefficiente anticiclico applicabile in uno Stato membro*” per il coefficiente espresso come percentuale dell’esposizione complessiva al rischio che le banche con esposizioni creditizie rilevanti localizzate in uno Stato membro applicano ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca (cfr. Sez. III, par. 3);
- “*coefficiente anticiclico specifico della banca*” per il coefficiente che le banche devono moltiplicare per la loro esposizione complessiva al rischio al fine di determinare l’ammontare della riserva di capitale anticiclica specifica della banca (cfr. Sez. III, par. 5);
- “*distribuzione in relazione al capitale primario di classe I*” per la distribuzione di capitale primario di classe 1 (CET1) effettuata attraverso:
 - a) il pagamento di dividendi;
 - b) la distribuzione di bonus, pagati in tutto o in parte, in azioni o in altri strumenti di capitale di cui all’art. 26, par. 1, lett. (a) CRR (3);
 - c) il riscatto o l’acquisto da parte della banca di azioni proprie o di altri strumenti di capitale di cui all’art. 26, par. 1, lett. (a) CRR;
 - d) il rimborso delle somme versate in relazione a strumenti di capitale di cui all’art. 26, par. 1, lett. (a) CRR;
 - e) la distribuzione di elementi di cui all’art. 26, par. 1, lettere da (b) a (e) CRR (4);
- “*esposizione complessiva al rischio*”: l’importo calcolato secondo quanto previsto all’art. 92, par. 3 CRR;
- “*esposizioni creditizie rilevanti*”: includono tutte le classi di esposizioni – ad eccezione di quelle di cui alle lettere da (a) ad (f) dell’art. 112 CRR (5) – soggette:
 - a) ai requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito ai sensi della Parte Tre, Tit. II CRR;
 - b) se l’esposizione è detenuta nel portafoglio di negoziazione, ai requisiti patrimoniali a fronte del rischio specifico, ai sensi della Parte Tre, Tit. IV, Capo 2 CRR oppure dei rischi incrementali di default e di migrazione, ai sensi della Parte Tre, Tit. IV, Capo 5 CRR;

(3) Ossia, gli strumenti computabili nel capitale primario di classe 1, in quanto soddisfano i requisiti di cui all’art. 28 CRR.

(4) Ossia: le riserve di sovrapprezzo azioni relative agli strumenti computabili nel capitale primario di classe 1; gli utili non distribuiti; le altre componenti di conto economico complessivo accumulate (*accumulated other comprehensive income*); le altre riserve.

(5) Sono oggetto di eccezione le esposizioni verso: i) amministrazioni centrali o banche centrali; ii) amministrazioni regionali o enti territoriali; iii) enti pubblici; iv) banche multilaterali di sviluppo; v) organizzazioni internazionali; vi) banche e imprese di investimento.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- c) in caso di esposizione verso una cartolarizzazione, ai requisiti patrimoniali di cui alla Parte Tre, Tit. II, Capo 5 CRR;
- “*indicatore di riferimento*” per l’indicatore di riferimento per la determinazione del coefficiente anticiclico interno, fissato dalla Banca d’Italia ai sensi della Sez. III, par. 2;
- “*requisito combinato di riserva di capitale*” per l’importo totale del capitale primario di classe 1 necessario per soddisfare il requisito relativo alla riserva di conservazione del capitale aumentato delle seguenti riserve, ove applicabili:
 - a) della riserva di capitale anticiclica specifica della banca;
 - b) della riserva di capitale per le G-SII;
 - c) della riserva di capitale per le O-SII;
 - d) della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
- “*riserva di capitale anticiclica specifica della banca (institution specific countercyclical capital buffer)*” per il capitale primario di classe 1 che la banca è tenuta a detenere ai sensi della Sez. III;
- “*riserva di capitale per le G-SII*” per il capitale primario di classe 1 che le G-SII sono tenute a detenere ai sensi della Sez. IV, par. 1;
- “*riserva di capitale per le O-SII*” per il capitale primario di classe 1 che le O-SII sono tenute a detenere ai sensi della Sez. IV, par. 2;
- “*riserva di conservazione del capitale*” (*capital conservation buffer*) per il capitale primario di classe 1 che la banca è tenuta a detenere ai sensi della Sez. II;
- “*riserva di capitale a fronte del rischio sistemico*” (*systemic risk buffer*) per il capitale primario di classe 1 che la banca è tenuta a detenere ai sensi della Sez. IV.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale, alle banche italiane ed alle succursali in Italia di banche extracomunitarie secondo quanto indicato nell’Allegato A delle Disposizioni introduttive, Capitolo Ambito di applicazione;
- su base consolidata:
 - a) alle capogruppo;
 - b) alle imprese di riferimento;
 - c) alle componenti del gruppo sub-consolidanti.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al presente Capitolo:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- *approvazione o diniego dell'approvazione del piano di conservazione del capitale (Sez. VI; termine: 60 giorni);*
- *individuazione e classificazione delle G-SII ai fini dell'applicazione della riserva di capitale per le G-SII (Sez. IV, termine: 75 giorni);*
- *individuazione delle O-SII e applicazione della riserva di capitale per le O-SII (Sez. IV, termine: 150 giorni).*

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione I-bis – Disposizioni comuni

SEZIONE I-bis

DISPOSIZIONI COMUNI

Per soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale le banche non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare:

- i requisiti in materia di fondi propri previsti dall'art. 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del CRR;
- i requisiti stabiliti agli articoli 92 *bis* e 92 *ter* del CRR;
- i requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti ai sensi dell'articolo 104 *bis* CRD per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva e gli orientamenti comunicati in conformità dell'articolo 104 *ter*, paragrafo 3, della CRD per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva;
- i requisiti minimi di fondi propri e passività computabili di cui agli articoli 16 *quinqüies* e 16 *sexies* del decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180 e agli articoli 12 *quinqüies* e 12 *sexies* del Regolamento UE n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014.

Per soddisfare una delle riserve che compongono il requisito combinato di riserva del capitale, le banche non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare un'altra delle riserve detenute per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione II – Riserva di conservazione del capitale

SEZIONE II

RISERVA DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

1. Determinazione della riserva di conservazione del capitale

Le banche hanno l'obbligo di detenere, oltre al capitale primario di classe 1 necessario per soddisfare i requisiti in materia di fondi propri previsti dall'art. 92, par. 1, lett. a), b) e c), CRR, una riserva di conservazione del capitale pari al 2,5% dell'esposizione complessiva al rischio della banca

La riserva di conservazione del capitale è costituita da capitale primario di classe 1.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione III – Riserva di capitale anticiclica

SEZIONE III

RISERVA DI CAPITALE ANTICICLICA

1. Riserva di capitale anticiclica specifica della banca

Le banche hanno l'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica, pari alla loro esposizione complessiva al rischio moltiplicata per il coefficiente anticiclico specifico della banca, calcolato secondo i criteri di cui al par. 5.

La riserva di capitale anticiclica è costituita da capitale primario di classe 1.

2. Criteri per la determinazione del coefficiente anticiclico interno

Ai fini della determinazione del coefficiente anticiclico interno, la Banca d'Italia determina trimestralmente un indicatore di riferimento.

L'indicatore di riferimento riflette, in maniera significativa, il ciclo del credito e i rischi derivanti dell'eccessiva crescita del credito in Italia, tenuto anche conto delle specificità dell'economia nazionale.

Esso è basato sulla deviazione dalla tendenza di lungo periodo del rapporto tra credito e prodotto interno lordo, tenendo conto:

- a) di un indicatore della crescita dei livelli del credito nel territorio nazionale e, in particolare, di un indicatore che rifletta le variazioni del rapporto tra credito erogato in Italia e prodotto interno lordo;
- b) dell'orientamento generale formulato dal CERS ai sensi dell'art. 135, par. 1, lett. b) CRD (CERS/2014/1 del 18 giugno 2014).

La Banca d'Italia – tenuto conto dell'indicatore di riferimento, dell'orientamento generale formulato dal CERS nonché di qualsiasi altro indicatore che segnali l'emergere di rischi sistemici di natura ciclica – valuta, su base trimestrale, l'intensità del rischio sistemico ciclico e l'adeguatezza del coefficiente anticiclico interno e, ove necessario, adegua il coefficiente anticiclico interno da utilizzare per il calcolo della riserva.

Il coefficiente anticiclico interno è espresso come percentuale dell'esposizione complessiva al rischio delle banche che hanno esposizioni creditizie rilevanti nel territorio nazionale. Esso è compreso tra lo 0% e il 2,5% ed è fissato in valori multipli di 0,25 punti percentuali. La Banca d'Italia, sulla base dell'indicatore di riferimento, dell'orientamento generale formulato dal CERS nonché di qualsiasi altro indicatore che segnali l'emergere di rischi sistemici, può fissare un coefficiente anticiclico interno superiore al 2,5%.

Le banche, per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico, applicano il nuovo coefficiente anticiclico interno, in caso di incremento, a partire dal dodicesimo mese successivo

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione III – Riserva di capitale anticiclica

alla data di pubblicazione del coefficiente stesso; la Banca d'Italia, se ricorrono circostanze eccezionali, può ridurre tale termine.

Nel caso in cui il coefficiente anticiclico interno sia ridotto, la Banca d'Italia indica – senza che ciò abbia carattere vincolante – un periodo di tempo durante il quale il coefficiente anticiclico non sarà verosimilmente incrementato.

La Banca d'Italia pubblica, con cadenza trimestrale, sul proprio sito informatico almeno le seguenti informazioni:

- a) il coefficiente anticiclico interno;
- b) il rapporto tra credito e prodotto interno lordo e la sua deviazione dalla tendenza di lungo periodo;
- c) l'indicatore di riferimento;
- d) le motivazioni che hanno portato a fissare un determinato livello del coefficiente anticiclico interno;
- e) nel caso in cui il coefficiente anticiclico interno sia stato incrementato, la data a partire dalla quale le banche utilizzano il nuovo coefficiente anticiclico per il calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca;
- f) nel caso in cui la data di cui alla lett. e) sia fissata prima che siano decorsi 12 mesi dalla pubblicazione dell'incremento del coefficiente anticiclico, menzione delle circostanze eccezionali che giustificano la riduzione del termine ordinario di 12 mesi;
- g) nel caso di riduzione del coefficiente anticiclico, il periodo indicativo durante il quale il coefficiente anticiclico non sarà verosimilmente incrementato e la giustificazione di tale scelta.

La Banca d'Italia coordina le tempistiche per la pubblicazione delle modifiche del coefficiente anticiclico con le altre autorità designate e comunica al CERS ogni variazione del coefficiente anticiclico interno e le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del presente paragrafo.

3. Riconoscimento dei coefficienti anticiclici superiori al 2,5% applicabili negli Stati membri o in Stati extracomunitari

La Banca d'Italia può riconoscere il coefficiente anticiclico superiore al 2,5% applicabile in uno Stato membro o in uno Stato extracomunitario, richiedendone l'applicazione, ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico, alle banche che abbiano esposizioni creditizie rilevanti in tali paesi.

Il riconoscimento del coefficiente anticiclico superiore al 2,5% è reso pubblico con una comunicazione sul sito informatico della Banca d'Italia. La comunicazione include le seguenti informazioni:

- a) il coefficiente anticiclico applicabile;
- b) lo Stato membro o extracomunitario cui si applica;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione III – Riserva di capitale anticiclica

- c) nel caso in cui il coefficiente anticiclico sia incrementato, la data a partire dalla quale le banche autorizzate in Italia utilizzano il nuovo coefficiente anticiclico per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico;
- d) nel caso in cui la data di cui alla lett. (c) sia fissata prima che siano decorsi 12 mesi dalla comunicazione dell'incremento del coefficiente anticiclico, una menzione delle circostanze eccezionali che giustificano la riduzione del termine ordinario.

4. Determinazione del coefficiente anticiclico applicabile in Stati extracomunitari

Nel caso in cui l'autorità competente di uno Stato extracomunitario non abbia pubblicato il coefficiente anticiclico applicabile nella propria giurisdizione, la Banca d'Italia può determinare il coefficiente anticiclico che le banche, aventi esposizioni creditizie rilevanti localizzate in tale paese, applicano per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico (1).

Nei casi in cui l'autorità competente di uno Stato extracomunitario abbia pubblicato il coefficiente anticiclico applicabile nella propria giurisdizione, le banche applicano tale coefficiente. Con riguardo a quest'ultimo, la Banca d'Italia può:

- a) determinare un coefficiente anticiclico più elevato, ove ritenga che il coefficiente anticiclico fissato non sia sufficiente a proteggere le banche dall'eccessiva crescita del credito in tale paese;
- b) determinare un coefficiente anticiclico meno elevato, sino al 2,5%, nei casi in cui l'autorità competente dello Stato extracomunitario abbia fissato un coefficiente anticiclico superiore al 2,5%.

Le banche, per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico, applicano il coefficiente anticiclico dello Stato extracomunitario, come determinato, incrementato, o ridotto dalla Banca d'Italia, normalmente a partire dal dodicesimo mese successivo alla data di pubblicazione del coefficiente stesso; la Banca d'Italia, se ricorrono circostanze eccezionali, può ridurre tale termine.

La Banca d'Italia pubblica le decisioni in merito alla determinazione dei coefficienti anticiclici applicabili in Stati extracomunitari nel proprio sito informatico; in particolare, sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) il coefficiente anticiclico e lo Stato extracomunitario cui si applica;
- b) le motivazioni che hanno portato alla determinazione del valore del coefficiente anticiclico, qualora esso sia stato fissato, incrementato, o ridotto dalla Banca d'Italia;
- c) quando il coefficiente anticiclico applicabile nello Stato extracomunitario è fissato per la prima volta o è incrementato, la data a partire dalla quale le banche utilizzano il nuovo coefficiente anticiclico per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico;
- d) quando la data di cui alla lett. (c) è fissata prima che siano decorsi 12 mesi dalla comunicazione della determinazione del coefficiente anticiclico, menzione delle circostanze eccezionali che giustificano la riduzione del termine ordinario.

(1) La Banca d'Italia determina il coefficiente sulla base di criteri analoghi a quelli previsti nel par. 2 e tenuto conto delle raccomandazioni emanate dal CERS ai sensi dell'art. 138 CRD (CERS/2015/1 dell'11 dicembre 2015).

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione III – Riserva di capitale anticiclica

5. Calcolo del coefficiente anticiclico specifico della banca

Il coefficiente anticiclico specifico della banca è pari alla media ponderata dei coefficienti anticiclici applicabili nei vari paesi verso cui la banca ha esposizioni creditizie rilevanti.

Ciascun coefficiente anticiclico è ponderato per il rapporto tra il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, determinato ai sensi della Parte Tre, Titoli II e IV CRR, relativo alle esposizioni creditizie rilevanti di ciascuno Stato membro o extracomunitario e il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito relativo a tutte le esposizioni creditizie rilevanti della banca (2).

Ai fini del calcolo della media ponderata, le banche utilizzano i seguenti coefficienti anticiclici:

- per le esposizioni creditizie rilevanti localizzate in Italia, il coefficiente anticiclico interno fissato dalla Banca d'Italia ai sensi del par. 2;
- per le esposizioni creditizie rilevanti localizzate in uno Stato membro:
 - il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata di quello Stato membro, se pari o inferiore al 2,5%;
 - il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata di quello Stato membro, se superiore al 2,5% e riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi del par. 3;
 - il 2,5%, se il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata di quello Stato membro è superiore al 2,5% e non è stato riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi del par. 3;
- per le esposizioni creditizie rilevanti localizzate in Stati extracomunitari:
 - il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità competente dello Stato extracomunitario, se superiore al 2,5% e riconosciuto dalla Banca d'Italia ai sensi del par. 3;
 - negli altri casi, il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità competente dello Stato extracomunitario o dalla Banca d'Italia ai sensi del par. 4.

Le banche identificano le esposizioni rilevanti nei diversi paesi, facendo riferimento al regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 140, par. 7 CRD, recante le norme tecniche di regolamentazione in materia di metodi per l'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti.

Ai fini del calcolo del coefficiente anticiclico specifico, la banca applica:

- a) l'incremento del coefficiente anticiclico interno, a partire dalla data indicata nel par. 2, ottavo capoverso, lett. (e);
- b) l'incremento del coefficiente anticiclico applicabile in uno Stato membro a un livello pari o inferiore al 2,5%, a partire dalla data indicata dall'autorità designata di tale Stato membro;

(2) Si ipotizzi una banca che abbia esposizioni creditizie rilevanti oltre che in Italia, in Francia, Germania, Spagna e USA. Si ipotizzi che il coefficiente anticiclico interno sia pari al 2,5% e che i coefficienti anticiclici applicabili in Francia, Germania, Spagna e USA siano rispettivamente 2%, 3% (previo riconoscimento da parte della Banca d'Italia), 0% e 1%. Si ipotizzi altresì che il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito relativo a tutte le esposizioni rilevanti della banca sia pari a 1000 e che invece i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito per le esposizioni rilevanti in Italia, Francia, Germania, Spagna e USA siano rispettivamente 500, 150, 200, 100 e 50. Il coefficiente anticiclico specifico della banca sarà pari a $2,5\% * 500/1000 + 2\% * 150/1000 + 3\% * 200/1000 + 0\% * 100/1000 + 1\% * 50/1000 = 2,2\%$. Se la banca ha un'esposizione complessiva al rischio pari, ad esempio, a 18000, la sua riserva anticiclica di capitale dovrà essere pari a $2,2\% * 18000 = 396$.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione III – Riserva di capitale anticiclica

- c) l'incremento del coefficiente anticiclico applicabile in uno Stato membro o in uno Stato extracomunitario a un livello superiore al 2,5%, ove riconosciuto dalla Banca d'Italia, a partire dalla data indicata nel par. 3, secondo capoverso, lett. (c) della presente sezione;
- d) l'incremento del coefficiente anticiclico applicabile in uno Stato extracomunitario determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del par. 4, primo e secondo capoverso della presente sezione, a partire dalla data indicata nel par. 4, quinto capoverso, lett. (c) della presente sezione;
- e) fatto salvo quanto previsto alle lettere (c) e (d), l'incremento del coefficiente anticiclico applicabile per un determinato Stato extracomunitario, a partire dal dodicesimo mese successivo alla data di comunicazione della variazione del coefficiente da parte dell'autorità competente dello Stato extracomunitario in questione; la variazione si considera comunicata il giorno della pubblicazione da parte dell'autorità competente dello Stato extracomunitario ai sensi alla legge nazionale applicabile;
- f) con effetto immediato la diminuzione dei coefficienti anticiclici.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione IV – Riserva di capitale per le G-SII e per le O-SII

SEZIONE IV

RISERVA DI CAPITALE PER LE G-SII E PER LE O-SII

1. Individuazione e classificazione delle G-SII

La Banca d'Italia individua e classifica le G-SII autorizzate in Italia, in base alla metodologia (di base e aggiuntiva) individuata dal regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 131, par. 18, CRD (1) (2).

La Banca d'Italia, ai fini della valutazione della rilevanza sistemica globale, applica gli orientamenti EBA in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa (EBA/GL/2020/14 come emendate da ultimo dalle EBA/GL/2023/10). In tale ambito le banche di cui al par. 6 delle EBA/GL/2020/14 sono soggette agli obblighi di segnalazione e informativa di cui ai paragrafi 10-bis, 12, 13 e 14 delle EBA/GL/2020/14 come emendate da ultimo dalle EBA/GL/2023/10 (3).

Possono assumere la qualifica di G-SII esclusivamente le banche non appartenenti a gruppi bancari e i gruppi bancari non controllati da un ente impresa madre nell'UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, così come definiti rispettivamente all'art. 4, par. 1, punti 29, 31 e 33 CRR. Non possono assumere la qualifica di G-SII le banche che siano filiazioni di enti imprese madri nell'UE, di società di partecipazione finanziaria madri nell'UE, di società di partecipazione finanziaria miste madri nell'UE.

Per ciascun soggetto valutato, la metodologia di base assegna un punteggio che consente la classificazione delle G-SII in almeno 5 sottocategorie. I punteggi soglia tra le varie sottocategorie sono chiaramente definiti e fissati in modo da rappresentare la rilevanza sistemica delle banche in maniera linearmente crescente, ad eccezione della quinta sottocategoria e di qualsiasi sottocategoria superiore aggiunta. A ciascuna sottocategoria è associato un livello di capitale primario di classe 1 che le G-SII devono detenere a livello consolidato.

Per ciascun soggetto valutato la metodologia aggiuntiva assegna un punteggio complessivo aggiuntivo sulla base del quale la Banca d'Italia può disporre la riclassificazione del soggetto in una categoria inferiore ai sensi della lett. c) dell'ultimo capoverso del presente paragrafo.

Alla sottocategoria più bassa è associata una riserva di capitale per le G-SII pari all'1% dell'esposizione complessiva al rischio e la riserva assegnata a ciascuna sottocategoria aumenta secondo intervalli di almeno lo 0,5% dell'esposizione complessiva al rischio.

Le banche soddisfano il requisito di riserva di capitale per le G-SII associato alla sottocategoria in cui sono classificate con capitale primario di classe 1.

(1) Per la metodologia di base cfr. art. 131, par. 2, CRD; per la metodologia aggiuntiva cfr. art. 131, par. 2-bis, CRD. Per la data di applicazione delle disposizioni del regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 131, par. 18, CRD cfr. articolo 3 del medesimo regolamento.

(2) Rileva altresì la lista annualmente pubblicata dal *Financial Stability Board* nel documento “*Update of group of global systemically important banks (G-SIBs)*”.

(3) Le disposizioni contenute nelle EBA/GL/2023/10 si applicano a partire dal 20 maggio 2024.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione IV – Riserva di capitale per le G-SII e per le O-SII

La Banca d'Italia può:

- a) riclassificare la G-SII in una sottocategoria superiore;
- b) classificare una banca che ha un punteggio inferiore al punteggio minimo richiesto per la classificazione nella sottocategoria più bassa in tale sottocategoria o in una sottocategoria più elevata, assegnandole in tal modo lo status di G-SII;
- c) riclassificare la G-SII in una sottocategoria inferiore sulla base del punteggio complessivo aggiuntivo ottenuto con la metodologia aggiuntiva (4).

2. Individuazione delle O-SII e requisito applicabile

La Banca d'Italia individua le O-SII autorizzate in Italia.

Possono assumere tale qualifica le banche non appartenenti a gruppi bancari e i gruppi bancari.

Ai fini dell'individuazione delle O-SII, la Banca d'Italia valuta la rilevanza sistemica almeno sulla base dei seguenti criteri:

- a) le dimensioni;
- b) la rilevanza per l'economia dell'Unione o dell'Italia;
- c) la rilevanza delle attività transfrontaliere;
- d) l'interconnessione della banca o del gruppo con il sistema finanziario.

La Banca d'Italia può imporre a ciascuna O-SII di detenere una riserva di capitale per le O-SII pari a sino al 3% dell'esposizione complessiva al rischio oppure, previa autorizzazione della Commissione europea, anche superiore al 3%.

Le banche soddisfano il requisito di riserva di capitale per le O-SII con capitale primario di classe 1.

Nell'imporre la riserva di capitale per le O-SII, la Banca d'Italia rispetta le seguenti condizioni:

- a) la riserva di capitale per le O-SII non comporta effetti negativi sproporzionati sul sistema finanziario, o su parti dello stesso, di altri Stati membri o dell'Unione, formando o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno;
- b) riesamina almeno annualmente il livello di riserva imposto.

La Banca d'Italia, un mese prima della pubblicazione della decisione con cui impone la riserva di capitale per le O-SII o ne modifica il livello fino al 3% dell'esposizione complessiva al rischio, ne dà comunicazione al CERS. La suddetta comunicazione è effettuata tre mesi prima della pubblicazione della decisione nel caso in cui si intenda imporre o modificare una riserva di capitale per le O-SII per un livello superiore al 3% dell'esposizione complessiva al rischio. La comunicazione reca in dettaglio:

(4) Cfr. regolamento della Commissione europea previsto ai sensi dell'art. 131, par. 18, CRD.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione IV – Riserva di capitale per le G-SII e per le O-SII

- a) i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva di capitale per le O-SII sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;
- b) una valutazione, basata sulle informazioni disponibili, del probabile impatto positivo o negativo della riserva di capitale per le O-SII sul mercato interno;
- c) il livello della riserva di capitale per le O-SII che si intende applicare.

Fermo restando il potere della Banca d'Italia di imporre la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e a ciascuna O-SII di detenere una riserva di capitale per le O-SII fino al 3% dell'esposizione complessiva al rischio, nei casi in cui una O-SII sia una filiazione di una G-SII o di una O-SII impresa madre nell'UE e sia soggetta a una riserva di capitale per G-SII o O-SII a livello consolidato, il livello di riserva di capitale per le O-SII applicabile su base individuale o sub-consolidata non può eccedere l'importo inferiore tra:

- a) la somma del coefficiente più elevato della riserva per le G-SII o le O-SII applicabile al gruppo su base consolidata e l'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
- b) il 3 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio o il coefficiente superiore al 3% applicato al gruppo su base consolidata previa autorizzazione della Commissione.

3. Disposizioni comuni

Qualora una banca o un gruppo bancario siano soggetti, a livello consolidato, sia alla riserva per le G-SII, sia alla riserva per le O-SII, applicano la riserva di capitale più elevata.

La Banca d'Italia comunica al CERS la lista delle G-SII e delle O-SII nonché le sottocategorie in cui ciascuna G-SII è classificata, fornendo un'esauriente motivazione in caso di esercizio o meno dei poteri di cui all'ultimo capoverso, par. 1 della presente sezione. La Banca d'Italia pubblica la sottocategoria cui ciascuna G-SII è assegnata.

La Banca d'Italia riesamina annualmente l'individuazione delle G-SII e delle O-SII e la classificazione delle G-SII nelle rispettive sottocategorie e ne comunica l'esito alle banche interessate e al CERS. La Banca d'Italia pubblica annualmente la lista aggiornata delle G-SII e delle O-SII e le sottocategorie in cui ciascuna G-SII è classificata.

Qualora una banca sia soggetta a una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata conformemente alla sezione V del presente capitolo, tale riserva si cumula con la riserva per le O-SII o per le G-SII applicata conformemente alla presente sezione.

Qualora la somma del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata conformemente alla sezione V e del coefficiente della riserva per le O-SII o per le G-SII cui è soggetta la stessa banca sia superiore al 5%, si applica la procedura di cui al paragrafo 2, relativa all'applicazione di una riserva di capitale per le O-SII per un livello superiore al 3% dell'esposizione complessiva al rischio.

SEZIONE V

RISERVA DI CAPITALE A FRONTE DEL RISCHIO SISTEMICO

1. Calcolo del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

Le banche hanno l'obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, al fine di prevenire e attenuare rischi macroprudenziali o sistemici non altrimenti coperti con gli strumenti macroprudenziali previsti dal CRR, dalla riserva di capitale anticiclica di cui alla sezione III del presente capitolo e dalle riserve di capitale per le G-SII o per le O-SII disciplinate nelle Sezione IV del presente capitolo. La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica a tutte le banche o a uno o più sottoinsiemi di banche, su tutte le esposizioni o su un sottoinsieme di esposizioni.

La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è costituita da capitale primario di classe 1.

Le banche calcolano la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (B_{SR}) come segue:

$$B_{SR} = r_T * E_T + \sum_i r_i * E_i$$

in cui:

B_{SR} = la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

r_T = il coefficiente della riserva applicabile all'importo complessivo dell'esposizione al rischio di una banca;

E_T = l'esposizione complessiva al rischio;

i = l'indice che individua il sottoinsieme di esposizioni elencate nel presente paragrafo a cui è possibile applicare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

r_i = il coefficiente della riserva applicabile all'importo dell'esposizione al rischio del sottoinsieme di esposizioni i);

E_i = l'esposizione complessiva al rischio di una banca per il sottoinsieme di esposizioni.

La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può applicarsi con riferimento:

- a) a tutte le esposizioni localizzate in Italia;
- b) alle seguenti esposizioni settoriali localizzate in Italia:
 - i. tutte le esposizioni al dettaglio nei confronti di persone fisiche che sono garantite da immobili residenziali;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione V – Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

- ii. tutte le esposizioni nei confronti di persone fisiche escluse quelle di cui al punto precedente;
 - iii. tutte le esposizioni nei confronti di persone giuridiche garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali;
 - iv. tutte le esposizioni nei confronti di persone giuridiche escluse quelle di cui al punto precedente;
- c) a tutte le esposizioni localizzate in altri Stati membri, fatti salvi i casi previsti nel punto iii) del quarto capoverso, par. 2 della presente sezione e ultimo capoverso del par. 2 della presente sezione;
- d) alle esposizioni settoriali di cui alla lettera b) localizzate in Stati membri esclusivamente per consentire il riconoscimento di un coefficiente di riserva fissato da un altro Stato membro in conformità al par. 3;
- e) alle esposizioni localizzate in Stati extracomunitari;
- f) a sottoinsiemi di esposizioni di una delle categorie di cui alla lettera b), in linea con le EBA/GL/2020/13.

Il coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico relativo a un insieme o a un sottoinsieme di esposizioni è dato dalla somma dei coefficienti della riserva applicabili alle esposizioni elencate nel capoverso precedente che appartengono a quell'insieme o a quel sottoinsieme di esposizioni.

Il coefficiente della riserva può assumere valori multipli di 0,5 punti percentuali. Per i diversi sottoinsiemi di banche e di esposizioni possono essere introdotti valori del coefficiente differenti.

Nell'imporre una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, la Banca d'Italia assicura che:

- a) la riserva non sia di ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno comportando effetti negativi sproporzionati sul sistema finanziario di singoli Stati membri o su quello dell'Unione europea;
- b) la riserva sia riesaminata almeno ogni due anni;
- c) la riserva non sia utilizzata per far fronte ai rischi coperti dalla riserva di capitale anticiclico e da quelle di capitale per le G-SII e per le O-SII.

2. Procedura di notifica

La Banca d'Italia, prima della pubblicazione della decisione con cui impone uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, ne dà comunicazione al CERS. Se la banca alla quale vengono imposti uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è una filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, la Banca d'Italia ne dà comunicazione anche alle autorità di tale Stato membro.

Se il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica alle esposizioni localizzate in uno Stato terzo, la Banca d'Italia ne dà comunicazione al CERS.

Nella notifica si definisce in modo dettagliato:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione V – Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

- a) il rischio macroprudenziale o sistemico rilevato in Italia;
- b) le ragioni per cui l'entità dei rischi macroprudenziali o sistemici individuati costituisce una minaccia per la stabilità del sistema finanziario a livello nazionale tale da giustificare l'applicazione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
- c) i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;
- d) sulla base delle informazioni a disposizione, una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sul mercato interno;
- e) il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che la Banca d'Italia individua, le esposizioni a cui si applicano tali coefficienti nonché le banche soggette a tali coefficienti;
- f) laddove il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applichi a tutte le esposizioni, le ragioni per cui si ritiene che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non costituisca una duplicazione del funzionamento della riserva di capitale per le O-SII di cui alla sezione IV del presente capitolo.

Qualora l'imposizione o l'aumento di uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicati ad un insieme o sottoinsieme di esposizioni di cui al quinto capoverso del par. 1 dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico:

- (i) fino al 3% con riferimento a ciascuno di questi insiemi o sottoinsiemi di esposizioni, la Banca d'Italia, un mese prima della pubblicazione della decisione di adozione di uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, ne dà comunicazione al CERS conformemente alla procedura per la notifica di cui al presente paragrafo. In questo caso, il calcolo del coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non include il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità del par. 3;
- (ii) superiore al 3% e fino al 5% con riferimento a uno qualsiasi di questi insiemi o sottoinsiemi di esposizioni, la Banca d'Italia, prima della pubblicazione della decisione di adozione di uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, ne dà comunicazione al CERS conformemente alla procedura per la notifica di cui al presente paragrafo e chiede contestualmente il parere della Commissione europea. In caso di parere negativo della Commissione, la Banca d'Italia può non conformarsi a tale parere, motivando la scelta compiuta. Se la banca a cui si applicano uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è una filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, la Banca d'Italia, nell'ambito della procedura di notifica, richiede una raccomandazione da parte della Commissione europea e del CERS. Se la Banca d'Italia e l'autorità dell'impresa madre sono in disaccordo in merito al coefficiente o ai coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabili a tale banca e in caso di raccomandazione negativa della Commissione europea e del CERS, la Banca d'Italia può deferire la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La decisione di fissare il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico con riferimento a tali esposizioni è

sospesa fino alla decisione dell'ABE;

- (iii) superiore al 5 % con riferimento a uno qualsiasi di questi insiemi o sottoinsiemi di esposizioni, la Banca d'Italia chiede l'autorizzazione della Commissione europea prima di applicare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

Le previsioni indicate al capoverso precedente non si applicano quando la decisione di adozione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non modifica o comporta una riduzione del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico già precedentemente adottato.

La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito informatico informazioni relative all'imposizione o la modifica di uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. In particolare, sono pubblicate almeno le seguenti informazioni:

- a) il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
- b) le banche alle quali si applica la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
- c) le esposizioni alle quali si applica il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
- d) le ragioni dell'imposizione o della modifica del coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
- e) la data a decorrere dalla quale le banche applicano la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico imposta o modificata;
- f) i nomi dei paesi nei casi in cui le esposizioni localizzate in tali paesi sono incluse nella riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

L'informazione di cui alla lettera d) del precedente capoverso non è inserita nella pubblicazione qualora possa pregiudicare la stabilità del sistema finanziario.

Se l'applicazione dei limiti alle distribuzioni determina un miglioramento non soddisfacente del capitale primario di classe 1 della banca alla luce del relativo rischio sistemico, la Banca d'Italia può adottare misure aggiuntive conformemente alla Parte prima, Titolo II.

Qualora la Banca d'Italia decida di fissare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico in base alle esposizioni esistenti in altri Stati membri, la riserva è imposta in identica misura con riferimento a tutte le esposizioni localizzate all'interno dell'Unione, salvo quanto disposto nel par. 3.

3. Riconoscimento reciproco del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

La Banca d'Italia può riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro e applicarlo alle banche autorizzate a livello nazionale per le esposizioni collocate nello Stato membro che ha imposto la suddetta riserva. In questi casi, la Banca d'Italia ne dà comunicazione al CERS.

Nel decidere se riconoscere un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico introdotto da un altro Stato membro, la Banca d'Italia tiene conto delle informazioni fornite dal suddetto Stato membro.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione V – Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

Se la Banca d'Italia riconosce per le banche autorizzate in Italia un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico imposto da un altro Stato membro, tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può cumularsi con la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico imposta dalla Banca d'Italia conformemente alla presente Sezione, a condizione che le riserve facciano fronte a rischi diversi. Se le riserve fanno fronte ai medesimi rischi, si applica soltanto la riserva più elevata.

La Banca d'Italia, quando fissa un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può chiedere al CERS di emanare una raccomandazione ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) n. 1092/2010 per lo Stato o gli Stati membri che possono riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

SEZIONE VI

MISURE DI CONSERVAZIONE DEL CAPITALE

1. Limiti alle distribuzioni

Le banche che rispettano il requisito combinato di riserva di capitale non effettuano distribuzioni (1) in relazione al capitale primario di classe 1 che possano comportare una diminuzione del capitale primario di classe 1 a un livello tale per cui il requisito combinato di riserva di capitale non è più rispettato (2).

Le banche che non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale calcolano l'Ammontare Massimo Distribuibile ("AMD") secondo quanto previsto nel par. 1.1. L'AMD è quindi comunicato alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia.

Prima che sia comunicato l'AMD alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, le banche che non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale non possono:

- 1) effettuare distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1;
- 2) assumere obblighi di pagamento di remunerazioni variabili o di benefici pensionistici discrezionali né pagare remunerazioni variabili se l'obbligazione di pagamento è stata assunta quando il requisito combinato di riserva di capitale non era rispettato;
- 3) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

Dopo aver comunicato l'AMD alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, le banche che non rispettano il requisito combinato di riserva di capitale non possono effettuare distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1 e corrispondere gli importi di cui ai precedenti numeri 2) e 3) in misura superiore all'AMD (3).

Una volta effettuato il calcolo dell'AMD, se una banca che non rispetta il requisito combinato di riserva di capitale intende effettuare distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1 o intraprendere una delle azioni specificate nei precedenti numeri 2) e 3), comunica tale intenzione alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, fornendo le seguenti informazioni:

— l'ammontare di fondi propri detenuto dalla banca, suddiviso come segue:

- (i) capitale primario di classe 1;
- (ii) capitale aggiuntivo di classe 1;

(1) I limiti alle distribuzioni previsti dal presente paragrafo si applicano ai pagamenti che comportano una riduzione del capitale primario di classe 1 o una riduzione di utili, se il mancato pagamento o la sospensione dei pagamenti non costituiscono un caso di inadempimento (*event of default*) o una condizione per l'avvio di una procedura di insolvenza ai sensi della disciplina delle crisi delle banche.

(2) Ai fini del presente capitolo, il requisito combinato di riserva di capitale non si considera rispettato se la banca non dispone di fondi propri sufficienti, in termini quantitativi e qualitativi, per rispettare al tempo stesso il requisito combinato di riserva di capitale, i requisiti di cui all'articolo 92, par. 1, lett. a), b) e c) CRR e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fa fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), CRD.

(3) Restano fermi gli obblighi e i limiti previsti dalla legge o da norme statutarie.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione VI – Misure di conservazione del capitale

- (iii) capitale di classe 2;
- l'ammontare degli utili di periodo e degli utili di esercizio;
- l'ammontare dell'AMD;
- l'ammontare di risorse distribuibili che la banca intende allocare tra:
 - (i) il pagamento di dividendi;
 - (ii) il riacquisto, il riscatto, il rimborso di strumenti di capitale di qualità primaria o la distribuzione di bonus in tali strumenti;
 - (iii) la distribuzione di elementi di cui all'art. 26, par. 1, lettere da (b) ad (e) CRR;
 - (iv) il pagamento di cedole o dividendi su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1;
 - (v) il pagamento di remunerazioni variabili o di benefici pensionistici discrezionali, sia attraverso l'assunzione di nuove obbligazioni di pagamento, sia per adempiere a obbligazioni di pagamento assunte quando la banca già non rispettava il requisito combinato di riserva obbligatoria.

Le banche definiscono procedure, approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica, volte a garantire che l'ammontare di risorse distribuibili e l'AMD siano calcolati correttamente.

1.1 *Calcolo dell'AMD*

Le banche calcolano l'AMD (4) moltiplicando la somma determinata conformemente alla lett. (A) per il fattore determinato conformemente alla lett. (B). L'AMD è ridotto da ciascuna delle azioni specificate nei numeri da 1) a 3) del paragrafo precedente.

- (A) La somma da moltiplicare è pari alla somma degli utili di periodo e/o di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'art. 26, par. 2 CRR⁴, al netto degli oneri fiscali e delle azioni specificate nei numeri da 1) a 3) del paragrafo precedente ove già non considerate nel calcolo degli utili di periodo e/o di esercizio ("risorse distribuibili").
- (B) Il fattore è determinato come segue:
 - (i) quando il capitale primario di classe 1 (5), detenuto dalla banca e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri previsto dall'art. 92, par. 1, lett. a), b) e c) CRR e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fa fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, par. 1, lett. a) CRD, espresso come percentuale dell'esposizione complessiva al rischio (di seguito indicato come "capitale primario di classe 1 disponibile"), rientra nel primo quartile (ossia il più basso) del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è 0;
 - (ii) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è 0,2;
 - (iii) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è 0,4;

(4) L'AMD è approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica, previo parere dell'organo con funzione di controllo.

(5) Tale calcolo è effettuato con riferimento all'ammontare del capitale primario di classe 1 detenuto al momento del calcolo dell'AMD.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD

Titolo II – Misure prudenziali

Capitolo 1 – Riserve di capitale

Sezione VI – Misure di conservazione del capitale

- (iv) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel quarto quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è 0,6;

Il limite inferiore e quello superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:

Limite inferiore del quartile =
 $[(\text{requisito combinato di riserva di capitale})/4]*(Q_n-1)$

Limite superiore del quartile =
 $[(\text{requisito combinato di riserva di capitale})/4]*Q_n$

Dove “ Q_n ” indica il numero del quartile.

2. Piano di conservazione del capitale

Nel caso in cui una banca non soddisfi il requisito combinato di riserva di capitale, la stessa trasmette alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia, entro cinque giorni lavorativi – prorogabili sino a dieci – dalla data in cui ha accertato il mancato rispetto del requisito, un piano di conservazione del capitale, approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica.

Il piano di conservazione del capitale include almeno quanto segue:

- uno stato patrimoniale previsionale contenente anche le stime dei costi e dei ricavi;
- le misure che la banca intende adottare per accrescere i livelli di autofinanziamento;
- un piano contenente gli interventi, con i relativi tempi, per soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale.

La Banca centrale europea o la Banca d'Italia, entro 60 giorni dal suo ricevimento, valuta il piano e lo approva se ritiene che esso abbia concrete possibilità di consentire alla banca, entro un periodo di tempo adeguato, di conservare o di raccogliere capitale sufficiente per permettere alla stessa di soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale.

Nel caso in cui la Banca centrale europea o la Banca d'Italia non approvi il piano di conservazione del capitale, oltre a richiedere la revisione del piano medesimo, adotta almeno una delle seguenti misure:

- richiede alla banca di porre in essere le iniziative per aumentare il capitale di qualità primaria a un determinato livello entro un dato termine;
- impone limiti più stringenti di quelli previsti nei par. 1 e 1.1 alle distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1 e/o ai pagamenti di cui ai punti 2) o 3) del par. 1.

Le banche assicurano nel continuo il rispetto di quanto previsto nel piano di conservazione. Nei casi in cui l'andamento dell'attività aziendale si discosti dalle previsioni del piano, le banche informano tempestivamente la Banca centrale europea o la Banca d'Italia.